



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051
Partita I.V.A 00727170987

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 del 30-12-2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DELLE TARIFFE PER IL CONTRIBUTO SULLO SMALTIMENTO RIFIUTI E CRITERI DI APPLICAZIONE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **21:30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Cavallini Sergio	SINDACO	Presente
Lucini Fabio	VICE SINDACO	Presente
Bonelli Chiara	ASSESSORE	Presente
	Totale presenti	3
	Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giampaolo Brozzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Rag. Sergio Cavallini, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.P.R. n.380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” prevede che il rilascio dei permessi di costruire, o dei titoli edilizi abilitativi equivalenti al permesso di costruire, comporta la corresponsione del cosiddetto “contributo di costruzione” (art.16 D.P.R. n.380/2001) costituito da una quota afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed una quota relativa al costo di costruzione (o smaltimento rifiuti) dei manufatti edilizi;
- a complemento delle disposizioni del D.P.R. n.380/2001, la Legge regionale L.R. n.12/2005 “Legge per il governo del territorio”, al primo comma dell’art.43, stabilisce che “i titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi”;
- la stessa L.R. n.12/2005 estende l’applicazione degli oneri di urbanizzazione anche ad ulteriori fattispecie quali, ad esempio, la rigenerazione urbana e taluni casi di cambio di destinazione d’uso, ed al contempo conferisce ai Comuni la possibilità di modulare l’applicazione delle tariffe degli stessi oneri di urbanizzazione, in funzione della destinazione d’uso degli immobili, della tipologia di intervento o di eventuali peculiari specificità;
- la misura attuale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2005;
- con Delibera n. 44 del 28.12.2020 di individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale di cui all’art. 8, comma 2, lettera e-quinquies, ai sensi dell’art. 8-bis della L.R. n. 12/2005 così come introdotto dalla L.R. 18/2019, e introduceva le riduzioni previste da Regione Lombardia per gli ambiti di rigenerazione urbana;

CONSIDERATO che:

- essendo trascorsi oltre cinque anni rispetto all’aggiornamento della quota riferita agli Oneri di Urbanizzazione (primaria e secondaria), occorre provvedere all’adeguamento dei valori tabellari degli Oneri di Urbanizzazione, così come disposto dall’art. 16 comma 6 del D.P.R. n. 380/2001: “6. *Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale*”;
- il comma 4-bis dell’art.17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione) del Testo Unico dell’edilizia, prevede che “4-bis. *Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.*”

RITENUTO che, per quanto riguarda la quota del contributo di costruzione relativa agli Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria, i riscontri e prevedibili costi di cui all’art.16,

comma 6 del D.P.R. n.380/2001, possano trovare una adeguata e ragionevole rispondenza nell'aggiornamento dei costi accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, in particolare in riferimento all'“*Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale*” (peraltro in maniera analoga a quanto avviene per l'aggiornamento del Costo di Costruzione);

RILEVATO, pertanto, che secondo gli approfondimenti effettuati dagli Uffici del Settore Urbanistica, Attività Produttive, Politiche Ambientali e Mobilità – Servizio Edilizia Privata, il valore di adeguamento ISTAT riferito al periodo Gennaio 2005 – Gennaio 2024, apportando un incremento percentuale del 41,60%;

RITENUTO al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione – ridurre la quota del contributo di costruzione riferita agli Oneri di Urbanizzazione nella misura del 20%, così come da facoltà introdotta dal Legislatore con il comma 4-bis dell'art.17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione) del D.P.R. n.380/2001;

DATO ATTO CHE ai fini dell'assunzione della presente deliberazione l'Ufficio tecnico Comunale ha provveduto a redigere una “Tabella riassuntiva tariffe oneri di urbanizzazione primaria e secondaria” (Allegato 1), portante anche riduzioni e maggiorazioni come sopra descritte;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” con i relativi allegati;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità comunale e per la disciplina dei contratti e per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1. DI AGGIORNARE**, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell'art.16, comma 6 del D.P.R. n.380/2001 «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*», la quota del contributo di costruzione relativa agli Oneri di Urbanizzazione (primaria e secondaria), secondo il valore di adeguamento ISTAT “*Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale*” per il periodo Gennaio 2005 – Gennaio 2024, apportando un incremento percentuale del 41,60% alle tariffe ad oggi vigenti, il tutto come da tabella allegata alla presente deliberazione, che sostituiscono le precedenti, di cui ai provvedimenti in premessa richiamati;
- 2. DI RIDURRE** l'incidenza della quota del contributo di costruzione riferita agli Oneri di Urbanizzazione nella misura del 20% per gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e

contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, così come da facoltà introdotta dal Legislatore con il comma 4-bis dell'art.17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione) del D.P.R. n.380/2001;

3. **DI APPLICARE** le disposizioni di cui sopra alle determinazioni degli Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione afferenti a Permessi di Costruire e ad ogni altro titolo abilitativo in edilizia per cui ricorre, a decorrere dall'esecutività del presente atto deliberativo;
4. **INFORMARE** della presente deliberazione i capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA**

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria - D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Geom. Chiara Pavese, Responsabile dell'Area, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, 30-12-2024

Il Responsabile dell'Area
F.to Geom. Chiara Pavese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

La sottoscritta, Dott.ssa Veronica Vignoni, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, 30-12-2024

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Veronica Vignoni

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Rag. Sergio Cavallini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giampaolo Brozzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 13

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo pretorio On-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69 del 18 giugno 2009 e s.m.i. , per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione, nel giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art 125, comma 1 del D.Lgs n 267/2000.

Li, 08-01-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giampaolo Brozzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-12-2024

[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ***** Brozzi

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampaolo Brozzi